

**Pubblicato il 16/04/2020**

**N. 02430/2020 REG. PROV. COLL.  
N. 10556/2019 REG. RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato**  
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10556 del 2019, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Liceo Scientifico Statale (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (omissis);

### **per la riforma**

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. (omissis)/2019, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell'alunno (omissis), di cui alla comunicazione in data 11.06.2019;  
dell'estratto del "verbale dello scrutinio finale" del consiglio di classe della IV sez. L;  
del pagellino relativo al primo quadrimestre a.s. 2018/2019 e del pagellino relativo all'ultimo quadrimestre a.s. 2018/2019;  
di tutti i verbali di classe dell'a.s. 2018/2019 e di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti anche se al momento non conosciuto, in particolare, ove occorre della pagella scolastica dell'allievo (omissis) relativa all'anno scolastico 2018/2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Liceo Scientifico Statale (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) e (omissis) dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO e DIRITTO**

La sentenza, previo avvertimento dei difensori, può essere decisa in forma semplificata. L'alunno (omissis), affetto da disturbo specifico dell'apprendimento misto, dopo avere frequentato nell'a.s. 2018/19 la classe IV L presso il Liceo Scientifico Statale "(omissis)" con sede a Roma, non era stato ammesso alla classe successiva per "gravi e diffuse insufficienze, soprattutto nelle discipline di indirizzo ... Pur avendo seguito le indicazioni presenti nel PDP il ragazzo non ha raggiunto gli obiettivi formativi previsto. Ha dimostrato, inoltre, una scarsa partecipazione al dialogo educativo nonostante le sollecitazioni dei docenti".

In sede di scrutinio finale, riportava i seguenti voti: Italiano 6 (sei), Inglese 7 (sette), Storia 7 (sette), Filosofia 6 (sei), Matematica 6 (sei), Informatica 5 (cinque), Fisica 4 (quattro), Scienze naturali 4 (quattro), Disegno e Storia dell'Arte 4 (quattro), Scienze Motorie 6 (sei), Religione "ottimo", Comportamento 7 (sette).

Con il ricorso di primo grado si chiedeva l'annullamento del giudizio di non ammissione.

Il ricorso è stato respinto dal primo giudice sul rilievo, ritenuto assorbente, delle insufficienze riportate, asseritamente irrimediabili, anche perché l'alunno avrebbe mostrato scarsa partecipazione al dialogo educativo, nonostante le sollecitazioni dei docenti. Tuttavia, va rilevato, i voti più negativi riportati dall'alunno non risultano essere stati attribuiti nella completezza delle misure compensative da assegnare in base al piano didattico personalizzato.

Il dirigente scolastico al riguardo afferma nella relazione depositata: "se si lamenta che la mancata o insufficiente predisposizione di misure di sostegno compensative abbia impedito all'alunno di conseguire la sufficienza nelle materie interessate, l'accoglimento della doglianza non può avere quale conseguenza l'ammissione alla classe superiore". Da quanto affermato nella relazione del dirigente scolastico, quindi, sembra proprio che si ammetta che nella specie sia mancata una completa, idonea e corretta applicazione del Piano Didattico Personalizzato, con adeguate misure compensative e dispensative, anche se ciò non potrebbe condurre ex se all'ammissione alla classe successiva.

Oltretutto, il provvedimento impugnato non motiva adeguatamente sul punto e dunque rende verosimile che i docenti delle materie nelle quali, durante l'anno scolastico, l'alunno ricorrente non aveva conseguito la sufficienza, non si sarebbero, in tutto o in parte, attenuti alle misure richieste dal Piano Didattico Personalizzato (quali ad es.: verifiche orali, a compensazione di quelle scritte insufficienti; riduzione e adattamento del numero di esercizi nelle verifiche scritte; utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte; considerazione dei progressi compiuti nell'ultimo periodo ed errato calcolo delle medie dei voti in alcune discipline).

Nella specie è dunque ravvisabile l'eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, che conduce all'annullamento del provvedimento impugnato, ed alla conseguente rinnovazione dell'impugnato giudizio di non ammissione alla classe successiva, da completarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

L'esito complessivo della causa, che si conclude con l'annullamento del giudizio impugnato, e fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

## **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il giudizio del

consiglio di classe impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti, da adottare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Sergio Santoro

**IL SEGRETARIO**